

Regolamento sulle caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/2012 (approvato con D.Pres 127/2015)

art. 9

Esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell'accessibilità e misure generali di sicurezza.

- 1.** Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della Legge ai fini della promozione dell'accessibilità, qualora il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 20 della Legge, oltre che vietare l'accesso ai cani in senso assoluto può vietarlo limitatamente ad alcune fasce orarie ovvero mettere a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l'accesso è garantito.
- 2.** Le comunicazioni al Sindaco inerenti alle forme di limitazione di cui al comma 1, per essere opponibili al pubblico devono avvenire a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata e devono essere esposte dal Responsabile all'entrata in modo ben visibile.
- 3.** L'accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.
- 4.** E' facoltà dei responsabili dei luoghi sensibili (es: Aziende ospedaliere, cliniche, asili, convitti, scuole, case di riposo, strutture protette ..) predisporre delle aree nelle quali consentire l'accesso agli animali d'affezione per l'interazione con le persone di riferimento.
- 5.** Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un'altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.
- 6.** Per la sicurezza dell'igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell'ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.